

# **COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA (PU)**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI LOCULI CIMITERIALI**

### **CAPO I**

#### **NORME GENERALI**

##### **ART.1 – Oggetto del regolamento**

**1-Il presente regolamento disciplina la concessione in uso a privati ed enti di loculi cimiteriali e colombari**

##### **ART.2 – Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali**

**1-Le concessioni di cui al presente art.1 sono soggette , oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all' art.824 del vigente codice civile, nonché alle norme di cui**

- **Al Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27/7/1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;**
- **Al D. P. R 3 novembre 2000, n. 396 sull'ordinamento dello Stato Civile**
- **Al D.P.R. 10 SETTEMBRE 1990, N.285 recante approvazione regolamento polizia mortuaria**

##### **ART.3 – Loculi soggetti a concessione**

**1-Sono soggette alla disciplina del presente regolamento sia i loculi di nuova costruzione che quelli già concessi e resisi disponibili**

##### **ART.4 – Limiti alle concessioni**

**1- La concessione di loculi cimiteriali in applicazione del presente regolamento e' limitata:**

- a)alle famiglie aventi la residenza anagrafica in questo Comune;**
- b)che hanno avuto la residenza anagrafica in questo Comune per almeno cinque anni;**
- c)ad enti e comunità aventi sede in questo Comune;**

d) alle famiglie aventi rapporti di parentela o affinità entro il 3<sup>a</sup> grado con persona già sepolta in uno dei cimiteri comunali

e) a coloro che sono nati nel Comune di Montecalvo in Foglia

#### **ART.5- Divieti di concessione**

1- Le concessioni di loculi cimiteriali non possono essere fatte:

a) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione

b) quando le richieste siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti

2- Il diniego da farsi con deliberazione motivata dalla Giunta Comunale sarà notificato agli interessati nei termini di legge.

#### **ART.6 – Programmazione delle concessioni**

1- La Giunta Comunale entro il 31 dicembre di ciascun anno, nel caso in cui i loculi disponibili non fossero in numero superiore alle morti verificatisi nel corso dell'anno, disporrà che le nuove concessioni siano riservate esclusivamente per la tumulazione di persone decedute

### **CAPO II**

#### **PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI**

#### **ART.7 – Atto di concessione**

1- Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art.1 sono fatte a seguito di domanda, con atto pubblico ricevute dal Responsabile del Servizio Tecnico. L'atto di concessione seguirà lo schema approvato con determinazione del Responsabile del Servizio competente.

2- Le concessioni cimiteriali avvengono seguendo lo schema di concessione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.69/1983

#### **ART.8- Durata delle concessioni**

1- Le concessioni dei loculi cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni quaranta

**2-Alla scadenza della concessione in assenza del rinnovo di cui al successivo Capo V , i loculi torneranno nella piena disponibilità del Comune.**

#### **ART.9 – Tariffa delle concessioni- Responsabilità per danni**

**1-Le concessioni saranno fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune.**

**2-La tariffa di concessione di loculi cimiteriali può essere aggiornata annualmente con deliberazione della Giunta Comunale**

**3-Il Comune e' esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri,arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.**

#### **ART.10 – Concessioni per tumulazioni provvisorie**

**1-La concessione di loculi cimiteriali per le tumulazioni provvisorie è consentita alle seguenti condizioni:**

**a)che venga autorizzata dal Sindaco ritenendo fondati i motivi della provvisorietà**

**b) che abbia durata non superiore ad un anno**

**c) che venga stipulato regolare contratto**

**d) che venga versato il canone di concessione rapportato al 100% della tariffa di cui al precedente art.9 per ogni mese di concessione**

### **CAPO III**

#### **DIRITTI ALL'USO**

#### **ART.11- Aveni diritti all'uso**

**1-Il Diritto alla tumulazione si intende riservato alla persona del concessionario e della sua famiglia secondo la discendenza jure sanguinis in linea retta dal primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessioni o nel testamento del primo concessionario.**

**2-A tali effetti si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.**

**3-Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.**

4-I titolari per successione entro un anno devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati provvede a tale designazione il Sindaco.

5-Il titolare della concessione che si trasferisce deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della concessione .

6-Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della disponibilità dei loculi concessi.

7-Può altresì essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi per almeno anni uno, nonché di salme di persone che abbiano conseguito particolari benemerenzia nei confronti dei concessionari.

#### **ART.12 – Ammissione alla tumulazione**

1-Nei loculi concessi sono ammesse le salme , ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone , ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto , secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nei loculi medesimi, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

2-Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo, l'ente o comunità deve presentare ,di volta in volta , apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

3-Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga il dubbio sul diritto del richiedente,oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto a rimuovere l'opposizione

4-Salvo assegnazione preventiva e normativa da parte del fondatore o divisione il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari jure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza .

5- Gli oneri finanziari per:servizi speciali relativi a tumulazioni,estumulazioni, inumazioni ed esumazioni sono quelli indicati nell'allegato "A" aggiornabile annualmente dalla Giunta Comunale

#### **ART.13- Divieto di cessione dei diritti d'uso**

1-Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario .

**2-E' vietata la cessione del diritto d'uso tra i privati;ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo comporta il rientro del loculo nella piena disponibilità del Comune.**

**3- Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione del loculo quando lo stesso non e' stato occupato o quando, essendo stato occupato, il feretro sia trasferito in altra sede. In tal caso, spetta al concessionario o agli aventi tiolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a**

**T x M**

-----

**2 x N**

dove:

**T=Tariffa concessione in uso al momento della rinuncia o retrocessione**

**N=anni di concessione**

**M= anno intero o frazione inferiore a 180 giorni di residua durata**

#### **Art.14 – Autorizzazione ad eseguire lavori**

**1-Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione comunale**

#### **Art.15 – Doveri in ordine alla manutenzione**

**1-Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere per tutto il tempo della concessione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei loculi e dei colombari ed a rimuovere eventuali abusi.**

**2- In caso di inadempienza a tali obblighi, il Comune potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari**

### **CAPO V**

#### **RINNOVO DELLE CONCESSIONI**

**1- I concessionari e loro eredi hanno diritto in via di principio a richiesta di ottenere il rinnovo delle concessioni .**

**2-Per esercitare tale diritto almeno sei mesi prima della scadenza dovranno fare apposita domanda al Sindaco**

**3-L'eventuale diniego dovrà essere pronunciato dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione motivata da notificare al richiedente**

**4-Il rinnovo della concessione :**

- a) potrà essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di rinnovo di opere di abbellimento;**
- b) dovrà essere perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione;**
- c) il rinnovo della concessione può essere richiesto anche per un periodo inferiore ai quaranta anni, in tale caso la somma dovuta sarà rapportata proporzionalmente al periodo;**
- d) la somma dovuta per il rinnovo della concessione è la tariffa vigente al momento per le nuove concessioni;tale importo dovrà essere versato alla tesoreria comunale**

## **CAPO VI**

### **DECADENZA DELLE CONCESSIONI**

**Art.17 – Cause di decadenza**

**1-La decadenza delle concessioni può avere luogo nel caso di perdurare di grave stato di abbandono e di incuria.**

**2-La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, sarà dichiarata con motivato atto dal Responsabile del Servizio competente notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili**

**3- Con la stessa determinazione sarà fissato il giorno in cui incaricati del Comune , alla presenza di testimoni si recheranno nel cimitero per redigere il"verbale di consistenza" di quanto e' oggetto della concessione.**

**4 – Nel caso di decadenza della concessione nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno delle vigenti norme sanitarie. Ai medesimi dovrà essere comunicato il termine entro cui dovranno essere eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che , non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del comune .**

## **CAPO VII**

## **NORME TRANSITORIE**

### **Art.18-Censimento delle concessioni in atto**

**1-Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'ufficio Comunale curerà:**

- a) la raccolta di tutte le concessioni in atto;**
- b) la elencazione , con tutti gli estremi degli atti di concessione in apposito registro- scadenziario delle concessioni dei loculi cimiteriali**
- c) la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.**

### **Art.19- Regolarizzazione delle concessioni in atto**

**1-Tutte le concessioni in atto non perfezionate con apposito atto potranno essere regolarizzate entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.**

**A tal fine l'Ufficio Comunale notificherà agli interessati entro il comma di cui al precedente comma , apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine, non inferiore a 90 giorni, per farne richiesta**

### **ART.20 Procedura per la regolarizzazione delle concessioni**

**1-Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati dovranno allegare**

**all'apposita domanda l'originale della quietanza rilasciata dalla Tesoreria Comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'Ufficio Ragioneria .**

**2-La concessione in sanatoria sarà fatta con decorrenza dalla data del versamento in saldo.**

**3-Nel caso di mancato pagamento della concessione troverà applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza dalla data di morte dei defunti ivi tumulati.**

**4-Gli schemi di atti di concessione in sanatoria saranno approvati con determinazione del Responsabile del Servizio**

## CAPO VIII

### NORME FINALI

#### Art.21- Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva

#### Art.22 – Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e pubblicato sul sito internet istituzionale

Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli Uffici comunali cui è affidato il servizio compreso in ogni caso l'ufficio di Polizia Municipale

#### Art.23 – Leggi e regolamenti

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati in quanto applicabili :

- Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27/7/1934 n .1265 e successive modifiche e integrazioni
- D.P.R. 03/11/2000 N.396 sull'Ordinamento di Stato Civile
- D.P.R. 10/9/1990, N. 285 recante "approvazione del regolamento Polizia Mortuaria"
- Nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare nel tempo in vigore che abbia attinenza con la materia
- Art.24 – Abrogazione precedenti disposizioni

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste da norme regolamentari non contemplate nel presente regolamento

#### Art.25– Sanzioni

Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P.

**3/3/1934 N.383, dell'art.344 del T. U. sulle leggi sanitarie del 27/7/1934 n. 1265 e della legge 24/11/1981 n. 689**

**ALLEGATO A)**

**TABELLA DEI DIRITTI PER SERVIZI SPECIALI**

**1- Esumazione straordinaria , traslazione, condizionamento di salma richiesta da "privati":**

**EURO: 150,00**

**2- Tumulazione di salma in loculi e cellette ossario fino alla dimensione massima di mq 0.50 cad.:**

**EURO 60,00 ,**

**in loculi delle dimensioni di circa mq 2,00 cad.: EURO 120,00**

**3- Assistenza per autopsia a richiesta dell'Autorita' Giudiziaria :EURO 0**

**4- Assistenza e chiusura di feretri a domicilio per trasporto fuori Comune :EURO 30,00**

**5- Estumulazione di salma:EURO : 80,00**

**6- Iniezioni conservative: EURO 0**

**L'aggiornamento dell'importo dei suddetti diritti sara' determinato con delibera della Giunta Comunale**